

Imprese

Scavo conforme al progetto ma l'operaio muore, datore di lavoro responsabile

di Massimo Frontera

28 Novembre 2023

Legittima, per la Cassazione, l'incriminazione all'imprenditore che non ha prestato attenzione alle misure di sicurezza causando la morte di un lavoratore

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

La Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso di un imprenditore edile che (insieme al tecnico che svolgeva il ruolo di preposto alla sicurezza) è stato condannato in primo e secondo grado per un infortunio che ha causato la morte di un operaio mentre posizionava una condotta in una trincea profonda quattro metri. Come è stato accertato nel corso del processo, il distacco del materiale è avvenuto a causa della insufficiente stabilizzazione delle pareti dello scavo. Nel corso dei diversi gradi di giudizio l'imputato ha respinto gli addebiti sostenendo di aver seguito le direttive del progettista dell'intervento, redatto sulla base di uno studio geologico sulla consistenza del terreno.

I giudici del tribunale e della Corte d'appello sono stati concordi nel riconoscere inadeguato e insufficiente il progetto di sicurezza dell'intervento; ma anche nell'individuare responsabilità in capo a titolare e preposto per un comportamento omissivo circa i compiti di sovrintendenza e vigilanza sulla sicurezza dello scavo ai fini della protezione del personale anche in caso di comportamenti imprudenti dei lavoratori.

I giudici della Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione hanno ricordato come le precedenti sentenze sulla vicenda avessero già sufficientemente confutato la tesi secondo cui il progetto, correttamente realizzato dall'impresa, fosse manchevole perché non teneva conto di una diversa consistenza tra le due pareti dello scavo. «Detto profilo - si legge nella pronuncia [n.47401/2023](#) depositata lo scorso 27 novembre - non incide sulla necessità che le opere di muratura dovessero essere eseguite in modo tale da scongiurare in ogni caso il rischio di seppellimento e sprofondamento, tipico dei lavori di scavo». Viene invece individuata - e confermata - la responsabilità del datore di lavoro «nella mancata predisposizione di adeguate tutele per scongiurare il rischio di seppellimento/sprofondamento».

Per quanto poi riguarda in generale l'attribuzione di responsabilità nelle attività di scavo, i giudici hanno ricordato che «in caso di infortunio sul lavoro per omesso approntamento delle armature di sostegno di uno scavo profondo oltre un metro e mezzo, può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno preventivamente non riconoscibili né verificabili da tecnico specializzato tramite consulenza». Inoltre, «ai sensi dell'art. 119 Dlgs. n.81 del 2008, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno».

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]